



**Comune di Paderno d'Adda**

---

## **D E T E R M I N A Z I O N E   D E L   R E S P O N S A B I L E**

**N u m e r o   4 3 1**

**D a t a :   2 3 - 1 2 - 2 0 1 9**

**U f f i c i o :   U F F .   T E C N I C O**

**S e r v i z i o :   S e t t o r e   S e r v i z i   T e c n i c i**

**R e s p o n s a b i l e   d e l   S e r v i z i o :   M A R C H E T T I   A N T O N I O**

**O G G E T T O :   D E T E R M I N A Z I O N E   A G G I O R N A M E N T O   C O S T O   D I   C O S T R U Z I O N E   A N N O   2 0 2 0**

\* \* \*

Il/La sottoscritto/a MARCHETTI ANTONIO, nell'esercizio delle proprie funzioni, nominato/a Responsabile della Settore Servizi Tecnici con apposito decreto del Sindaco;

Viste:

- la deliberazione n. 25 del 02.10.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 22/01/2019 di aggiornamento dello stesso;
- la deliberazione n. 11 del 05.02.2019 con la quale Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione n. 14 del 05.02.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (PEG);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi;

Verificata la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), punto 2), del Decreto Legge n.78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);

Visto lo Statuto del Comune di Paderno d'Adda;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

In merito all'argomento in oggetto indicato;

Premesso che l'art. 16, comma 9 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, che ha sostituito l'art. 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 537 del 1933), nonché l'articolo 48, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 05.08.1978;

Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Visto che la Regione Lombardia, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul BURL, 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), ha determinato una prima individuazione pari a L. 482.300 al metro quadrato, ora € 249,09.=, il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale, né vi sono previsioni a breve termine in questo senso;

Richiamata la propria determinazione n. 296/2016, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2019 in € 413,65.= al metro quadrato, con efficacia fino al 31.12.2019;

Verificato che, come da pubblicazione dell'ISTAT l'intervenuta variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali del 1,00097%, nei periodi intercorrenti tra ottobre 2018 e agosto 2019, ultimo coefficiente definitivo disponibile, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 102,90 di ottobre 2018 (base 2015) e 103,00 di agosto 2019 (base 2015);

Visto il nuovo indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi all'agosto 2019 pari a 103,00 e all'ottobre 2018 del 102,9 con un incremento di 1,00097%;

Considerato che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in € **414,05.**= al metro quadrato, come da quanto sopra esposto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della L. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **D E T E R M I N A**

1) ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001 e dell'art. 48, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla Deliberazione regionale citata, da € 413,65.= al metro quadrato a **€ 414,05.=** al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le ragioni precisate in premessa;

2) di prendere atto che il presente provvedimento viene applicato secondo la procedura attualmente in vigore, ai permessi di costruire e ai permessi di costruire in sanatoria ex art. 31 Legge 47/1985 (condono) e alle denunce di inizio attività presentate e rilasciate dal 2020 secondo l'intervento da realizzare;

### **D I S P O N E**

- la trasmissione del presente atto con allegati tutti i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto è reso immediatamente esecutivo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**MARCHETTI ANTONIO**